

XX. Redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza

L'articolo 19 dell'Allegato B (Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza) del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno l'organizzazione titolare dei trattamenti formalizzi un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:

- l'elenco dei trattamenti di dati personali svolti dall'organizzazione;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- gli esiti dell'attività di analisi dei rischi che incombono sui dati;
- una descrizione delle misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento;
- la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
- per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.

L'articolo 26 del Disciplinare Tecnico prevede poi che dell'avvenuta redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza si debba riferire nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta.

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato predisposto dalle funzioni interne aziendali, in collaborazione con consulenti specializzati in materia e certificati *lead auditor BS7799* dal British Standard Institute.